CITTA' DI TORINO

ORDINE DEL GIORNO N° 20

Approvato dal Consiglio Comunale in data 19 aprile 2021

OGGETTO:

LA REGIONE NON SMANTELLI LA LEGGE CONTRO LA LUDOPATIA.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- La Regione Piemonte, al fine di contrastare e prevenire gli effetti del gioco d'azzardo patologico, si è dotata della Legge n. 9 del 2 maggio 2016, che all'articolo 1 definisce le seguenti aree di intervento:

a) alla prevenzione ed al contrasto del gioco d'azzardo in forma problematica o patologica, nonché al trattamento terapeutico ed al recupero dei soggetti che ne sono affetti ed al supporto delle loro famiglie, nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;
b) alla diffusione ed alla divulgazione dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza;
c) al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, e al contrasto, alla prevenzione ed alla riduzione del rischio della dipendenza dal gioco;
d) a stabilire misure volte al contenimento dell'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sul tessuto sociale, sull'educazione e formazione delle nuove generazioni.

- L'articolo 6 della legge medesima prevede che "I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del Regio Decreto 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico [...]".

- In ottemperanza di detta previsione legislativa, la Città di Torino ha emanato l'ordinanza numero 56 del 2016, che disciplina l'orario di funzionamento delle slot machine, prevedendo l'apertura dei locali per questa tipologia di gioco dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 24, intervallata da un

periodo di chiusura.

- La Legge Regionale 9/2016 contiene inoltre altre misure rivelatesi efficaci per la riduzione del rischio di gioco d'azzardo patologico, quali la distanza dai luoghi sensibili come scuole, luoghi di culto, sportelli del bancomat, per citare i principali, il divieto di gioco ai minori, il divieto di oscurare le vetrine dei locali e il divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa alle sale da gioco e scommesse o all'installazione delle slot machine e la concessione di spazi pubblicitari da parte delle aziende del trasporto pubblico locale e regionale.

- La Legge Regionale 9/2016 contiene, all'articolo 12, la clausola valutativa, in virtù della quale la Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.

- Ai sensi della Legge Regionale 43/1991 e successive modifiche, IRES Piemonte ha tra i suoi compiti quello di "garantire il supporto per l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative".

CONSIDERATO CHE

- Gli studi effettuati dall'IRES Piemonte nell'ambito di tali obblighi hanno dimostrato che le misure messe in atto si sono rivelate efficaci e rispondenti all'obiettivo iniziale definito dalla legge. All'interno della ricerca questa ricerca intitolata "Il gioco d'azzardo in Piemonte - Prima e dopo la legge regionale n. 9/2016" vengono messi a confronto diversi parametri relativi al gioco d'azzardo. I dati del volume del gioco e delle perdite in Piemonte sono in netta controtendenza rispetto alla media italiana, infatti non solo non sono aumentati come nel resto della Penisola, ma nel 2018 sono diminuiti per effetto della legge entrata in vigore.

- i dati della ricerca dimostrano che non è avvenuto un effetto sostitutivo del gioco nelle sale slot con il gioco online, quest'ultimo sebbene continui ad aumentare, non ha raggiunto un livello pari alla media nazionale.

- Con Deliberazione del Consiglio regionale, il 27 dicembre 2017 è stato approvato il "Piano integrato delle attività di contrasto, prevenzione, diagnosi, cura del gioco d'azzardo patologico (GAP)", previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale 9/2016.

- Tale piano si compone di due obiettivi generali: la prevenzione del gioco patologico e la cura dei giocatori problematici.

- Il Piano, come evidenziato recentemente da una risposta della Giunta regionale ad una interrogazione presentata da un consigliere regionale, a distanza di quasi tre anni è per buona parte ancora inattuato.

- Attualmente è in discussione la Proposta di legge n. 99, che ha l'obiettivo di abrogare la Legge Regionale 9/2016, o comunque di indebolire misure fondamentali come quella sulla distanza degli apparecchi dai luoghi sensibili e quella relativa alla limitazione degli orari di esercizio degli apparecchi da gioco.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- Nel pieno della pandemia la Giunta Regionale vuole imporre al Consiglio una maratona per cambiare la Legge 9/2016 dimostrando quali sono le proprie priorità.

IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta Comunale a farsi portavoce presso la Regione Piemonte affinché:
1) non si modifichi la Legge Regionale n. 9 del 2016;
2) venga data piena attuazione al "Piano integrato delle attività di contrasto, prevenzione, diagnosi, cura del gioco d'azzardo patologico (GAP)".